

## **NOVEMBRE 2025: NOVITÀ**

---

Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento - Soggetti “non solari” – Termini

Contributi concessi per l’acquisto di beni strumentali - Disciplina ai fini del reddito di lavoro autonomo

Trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie - Termine annuale - Utilizzo dei dati per il controllo formale delle dichiarazioni

Detrazione per interventi “edilizi” - Comunicazione con errata indicazione della tipologia di opzione

Detrazione per interventi “edilizi” - Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Conferimento d’azienda

Soggetti in regime forfetario - Modalità di versamento della “tassa etica”

Concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale - Nota di variazione IVA - Termini

Attività didattiche - Regime di esenzione IVA - Condizioni

## **DICEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

---

## **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - REGIME DEL RAVVEDIMENTO - SOGGETTI "NON SOLARI" - TERMINI**

Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. 284, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato i criteri per individuare i termini di adesione al concordato preventivo biennale e al collegato regime del ravvedimento, nel caso in cui il contribuente sia un soggetto con esercizio non coincidente con l'anno solare.

### **TERMINI DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

Per quanto riguarda i termini di adesione al concordato preventivo biennale, l'art. 9 co. 3 del DLgs. 13/2024 prevede che il contribuente possa aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Per il primo anno di applicazione dell'istituto, l'adesione al CPB poteva essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, per i contribuenti con esercizio che termina il 30 giugno, la proposta di concordato preventivo per il primo biennio di applicazione viene elaborata tenendo conto del periodo d'imposta chiuso il 30.6.2024; l'adesione al CPB doveva quindi essere perfezionata entro il 30.4.2025.

#### ***Secondo anno di applicazione del concordato preventivo***

Adattando il suddetto chiarimento al secondo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, un contribuente con esercizio "non solare" conclusosi, ad esempio, il 30.6.2025, potrà aderire al concordato preventivo per i due periodi d'imposta successivi (1.7.2025 - 30.6.2026 e 1.7.2026 - 30.6.2027) entro il 31.3.2026.

### **TERMINI DI ADESIONE AL REGIME DEL RAVVEDIMENTO**

Il regime del ravvedimento 2018-2022 era riservato, secondo quanto previsto dall'art. 2-*quater* co. 1 del DL 113/2024, ai soggetti ISA che "aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale"; con l'art. 7-*bis* co. 2 del DL 155/2024 l'accesso alla sanatoria è stato esteso anche ai contribuiti che avevano accettato la proposta di CPB entro il 12.12.2024.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente con esercizio chiuso al 30.6.2024 poteva aderire al regime del ravvedimento 2018-2022 con il versamento di quanto dovuto entro il 31.3.2025, con perfezionamento della sanatoria condizionato alla successiva adesione al CPB, da esprimersi nella dichiarazione presentata entro il 30.4.2025.

#### ***Regime del ravvedimento 2019-2023***

Adattando il suddetto chiarimento al regime del ravvedimento 2019-2023, introdotto dall'art. 12-ter del DL 84/2025, ne deriverebbe che, considerando ad esempio un contribuente con esercizio "non solare" conclusosi il 30.6.2025, l'accesso al regime del ravvedimento potrà avvenire con il versamento, entro il 15.3.2026, della prima o unica rata delle previste imposte sostitutive dovute, a condizione che entro il 31.3.2026 il contribuente aderisca al concordato preventivo per i periodi d'imposta 1.7.2025 - 30.6.2026 e 1.7.2026 - 30.6.2027.

## **CONTRIBUTI CONCESSI PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI - DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 277, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei contributi in conto impianti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività.

### **CONTRIBUTO INCASSATO DAL 2024 IN UN ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ACQUISTO DEL BENE**

In base alla disciplina applicabile dal 2024, se i beni sono stati acquistati in un determinato periodo d'imposta (nel caso di specie, nel 2022) e il contributo è stato incassato in un periodo d'imposta successivo (nel caso di specie, nel 2025), in applicazione del principio di onnicomprensività (ex art. 54 co. 1 del TUIR) il provento costituisce una sopravvenienza attiva imponibile in misura pari alla differenza complessiva tra:

- le quote di ammortamento già dedotte nei periodi d'imposta precedenti a quello di percezione del contributo (nel caso di specie, negli anni dal 2022 al 2024);

- le quote di ammortamento che sarebbero state deducibili sulla base del costo netto di acquisto del bene.

Dal periodo d'imposta di incasso del contributo (nel caso di specie, dal 2025), gli ammortamenti deducibili devono essere calcolati sulla base del costo dei beni al netto del contributo percepito.

#### **CONTRIBUTO INCASSATO DAL 2024 NELL'ANNO DI ACQUISTO DEL BENE**

In base alla disciplina applicabile dal 2024, se l'artista o il professionista percepisce un contributo in conto impianti nello stesso periodo d'imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui lo stesso si riferisce, gli ammortamenti devono essere calcolati sul costo di acquisto del bene al netto del contributo: il costo effettivamente sostenuto è, infatti, pari a quello di acquisto del bene al netto del contributo incassato (ex art. 54 co. 1 del TUIR).

#### **CONTRIBUTO INCASSATO PRIMA DEL 2024**

I contributi a fondo perduto ricevuti dai professionisti prima del 2024 non costituivano componente positivo del reddito di lavoro autonomo, in quanto non potevano essere considerati "compensi" ai sensi dell'art. 54 del TUIR (si veda quanto precisato dalla ris. Agenzia Entrate 22.10.2001 n. 163 in merito ai contributi ricevuti per l'acquisto di beni strumentali e per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, c.d. "prestito d'onore", di cui all'art. 9-*septies* co. 4 lett. a) e c) del DL 510/96, conv. L. 608/96, ora abrogato).

In ogni caso, anche prima del 2024, le spese coperte dai contributi, in quanto non effettivamente sostenute (ex art. 54 co. 1 del TUIR), non potevano essere dedotte dall'esercente arti e professioni.

#### **TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE - TERMINE ANNUALE - UTILIZZO DEI DATI PER IL CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI**

Con il DM 29.10.2025, pubblicato sulla *G.U.* 10.11.2025 n. 261, sono state apportate alcune modifiche al DM 19.10.2020, che disciplina la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria e successivamente all'Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Le novità riguardano:

- la ridefinizione del termine annuale entro cui devono essere trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie;
- la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

#### **RIPRISTINO DEL TERMINE ANNUALE DEL 31 GENNAIO PER LA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE**

L'art. 5 del DLgs. 12.6.2025 n. 81, sostituendo l'art. 12 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, ha previsto il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il nuovo termine annuale:

- deve essere individuato con un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- si applica a partire dai dati relativi al 2025.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 1 co. 1 lett. b) del suddetto DM 29.10.2025, sostituendo il co. 1-*bis* dell'art. 7 del DM 19.10.2020, stabilisce che, a decorrere dall'1.1.2025, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese (come già previsto prima del passaggio alla periodicità semestrale).

Resta fermo che per determinare la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale (art. 7 co. 2-*bis* del DM 19.10.2020).

#### **Scadenza di invio dei dati relativi al 2025**

L'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2025 dovrà quindi avvenire entro il

31.1.2026, termine che cadendo di sabato slitta a lunedì 2.2.2026, come confermato dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera sanitaria ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)).

***Superamento della scadenza relativa al primo semestre 2025***

Si ricorda che, per effetto della nuova disciplina, è venuta meno la scadenza del 30.9.2025 per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno), anche se il DM attuativo dell'art. 5 del DLgs. 81/2025 non era ancora stato emanato, come era stato confermato dalla FAQ Agenzia delle Entrate 24.9.2025.

***Conferma della scadenza per la trasmissione dei dati delle spese veterinarie***

Nessuna modifica è intervenuta in relazione al termine di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, anch'essi utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

I veterinari (o loro intermediari) devono quindi continuare ad effettuare l'invio dei suddetti dati con cadenza annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le spese veterinarie sono state sostenute (art. 7 co. 1-ter del DM 19.10.2020).

**CONSULTAZIONE DEI DATI DI DETTAGLIO PER IL CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI**

Con il provv. 3.7.2025 n. 281068, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di modifiche nella dichiarazione dei redditi precompilata delle spese sanitarie e veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema Tessera sanitaria rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell'Agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo formale delle dichiarazioni (ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73), l'elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per verificare che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati.

Per tenere conto di questa novità, l'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 29.10.2025 aggiunge all'art. 4 del DM 19.10.2020 il nuovo co. 4-bis, in base al quale, a partire dall'anno 2025, il Sistema Tessera sanitaria, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi (modelli 730 o REDDITI PF) selezionate in via centralizzata dall'Amministrazione finanziaria per il controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia, incardinati nell'ufficio territorialmente competente all'attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata.

***Dati di dettaglio***

Si tratta, nello specifico, delle seguenti informazioni:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore della prestazione o del rimborso;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del pagamento o di rimborso;
- tracciabilità del pagamento.

***Opposizione del contribuente***

Sono esclusi dalla suddetta consultazione da parte dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie per i quali il cittadino ha manifestato la propria opposizione alla loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3 del DM 19.10.2020 e dell'art. 3 del DM 31.7.2015.

***Aggiornamento del Disciplinare Tecnico***

Al fine di rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate le suddette informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie, l'art. 1 co. 2 del DM 29.10.2025 sostituisce l'allegato B del DM 19.10.2020, che costituisce il Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere

disponibili all'Agenzia delle Entrate da parte del Sistema Tessera sanitaria.

#### **DETRAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI" - COMUNICAZIONE CON ERRATA INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPZIONE**

Nella risposta a interpello 24.11.2025 n. 295, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema degli errori nelle comunicazioni di opzione legate agli interventi edilizi.

Viene chiarito, in particolare, che se nella comunicazione di opzione, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, è stata erroneamente barrata la casella per la "cessione del credito" in luogo di quella riferita allo "sconto in fattura", l'errore è "sostanziale" e non può essere corretto inviando un messaggio di posta elettronica certificata come per gli errori formali.

In seguito alla prima cessione, quindi, il fornitore risulta essere il primo cessionario del credito d'imposta e a sua volta lo potrà cedere soltanto ai soggetti qualificati (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), come previsto dall'art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020.

Nonostante siano state sostenute spese per interventi agevolati in misura inferiore all'importo totale della fattura, inoltre, la parte di spesa coperta dallo "sconto sul corrispettivo" si ritiene sostenuta poiché viene effettuata una sorta di "compensazione finanziaria" con il corrispettivo della cessione del credito dal committente al fornitore.

#### **DETRAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI" - OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - CONFERIMENTO D'AZIENDA**

Nella risposta a interpello 4.11.2025 n. 281, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che in caso di trasformazione della ditta individuale in una Srl mediante conferimento dell'unica azienda, i crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" per i quali si sono esercitate le opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020 non si trasferiscono di default alla società conferitaria, ma soggiacciono ai limiti ed alle regole previste per le cessioni dal comma 1 del menzionato art. 121 (nello stesso senso la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 234).

#### **SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO - MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA "TASSA ETICA"**

Con la risposta a interpello 4.11.2025 n. 285, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono versare la c.d. "tassa etica", al ricorrere dei necessari presupposti.

#### **PRESUPPOSTO E AMMONTARE DELLA "TASSA ETICA"**

La "tassa etica" consiste nell'applicazione di un'addizionale del 25% delle imposte sul reddito dovuta dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

L'addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi.

#### **APPLICAZIONE DELLA "TASSA ETICA" NEL REGIME FORFETARIO**

Ricorrendone i presupposti, questa addizionale trova applicazione anche in caso di utilizzo del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e si aggiunge all'imposta sostitutiva propria di tale regime (che è sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell'IRAP).

Per i soggetti in regime forfetario, la base imponibile della "tassa etica" è determinata applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata. L'importo della base imponibile così calcolato è indicato al rigo RQ49 del modello REDDITI PF, unitamente a quello della "tassa etica" dovuta.

#### **Versamento**

Per il versamento della "tassa etica" da parte dei contribuenti in regime forfetario si utilizzano i medesimi codici tributo approvati dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.4.2009 n. 107 per i soggetti IRPEF, vale a dire:

- “4003”, in relazione alla prima rata di acconto;
- “4004”, in relazione alla seconda rata di acconto o all’acconto in unica soluzione;
- “4005”, con riferimento al saldo.

#### **CONCORDATO PREVENTIVO CONVERTITO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - NOTA DI VARIAZIONE IVA - TERMINI**

Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 276, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i termini e le modalità di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di un concordato preventivo convertito nella procedura di liquidazione giudiziale (senza la risoluzione del precedente accordo concordatario).

Nel caso esaminato, la società debitrice veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2015 e il concordato veniva omologato nel 2016.

Nel 2024, invece, il Tribunale competente dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società in esame, senza avere preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato preventivo, in considerazione dell'intervenuta scadenza del termine annuale di cui all'art. 186 del RD 267/42.

#### **CONSECUZIONE TRA PROCEDURE CONCORDSUALI**

La consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale risulta, nel caso in esame, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo “stato d'insolvenza”.

Nella fattispecie, per l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, si applica dunque la previgente formulazione dell'art. 26 del DPR 633/72, in virtù del principio della *consecutio* tra procedure concorsuali.

La nota di variazione in diminuzione IVA, da parte del creditore, deve quindi essere emessa seguendo la disciplina dell'art. 26 del DPR 633/72 vigente prima del 26.5.2021, ossia prima delle modifiche apportate dal DL 73/2021, poiché l'omologa del concordato preventivo era avvenuta nel 2016.

Si applica quindi la disciplina prevista per le procedure avviate prima del 26.5.2021 e, pertanto, ai fini dell'emissione della nota di variazione, risulta determinante accertare l'infruttuosità della procedura di concordato.

#### **TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per la quota percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, corrispondente all'importo “falcidiato” in sede di concordato preventivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa a partire “*dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo*”, poiché è in tale momento che si configura l'irrecuperabilità della parte del credito falcidiato.

La definitività del “decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo” sancisce, di fatto, l'irrealizzabilità della pretesa creditoria con riguardo al credito “falcidiato”, che non subirà alcun effetto dalle vicende che caratterizzano la procedura di liquidazione giudiziale.

#### **ATTIVITÀ DIDATTICHE - REGIME DI ESENZIONE IVA - CONDIZIONI**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6.11.2025 n. 287, ha escluso l'applicabilità del regime di esenzione IVA per una ditta individuale che erogava corsi di lingua straniera beneficiando dell'agevolazione “Resto al Sud”.

#### **REQUISITI DEL REGIME DI ESENZIONE**

Il regime di esenzione IVA previsto dall'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 spetta alle operazioni per le quali ricorrono, congiuntamente, i seguenti due requisiti:

- le operazioni siano oggettivamente riconducibili a “*prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale*”;
- sul piano oggettivo, le prestazioni siano rese “*da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni*”.

Con riferimento al secondo requisito, è stato chiarito che la *ratio* della disposizione è quella “*di concedere l'esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l'idoneità*

*professionale dei docenti, l'efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico" (ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2005 n. 134).*

Il riconoscimento dell'attività può avvenire anche per "atto concludente", specificando che "sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)" (circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22).

#### **RILEVANZA DEL FINANZIAMENTO EROGATO**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in linea generale, il finanziamento di un'attività formativa da parte di un ente pubblico può integrare il riconoscimento delle prestazioni poste in essere ai fini del regime di esenzione previsto dall'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72.

Si ritiene, infatti, che nel finanziamento sia insita *"l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare"* (circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22).

Nel caso di specie, il finanziamento da parte dell'ente erogatore non è relativo a uno specifico progetto didattico, bensì a un'iniziativa imprenditoriale più ampia.

La misura agevolativa "Resto al Sud" è infatti finalizzata a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone e Regioni italiane, previo riscontro del possesso di determinati requisiti e condizioni, tra cui la consegna di uno specifico progetto contenente un'analisi strategica ed economico-finanziaria.

Pertanto, risulta che l'obiettivo dell'incentivo in argomento abbia lo scopo di finanziare, nel suo complesso, un'iniziativa imprenditoriale, previa verifica della sostenibilità economica della stessa, senza una specifica valutazione da parte dell'ente erogatore in merito all'attività didattica svolta.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.12.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di novembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2025.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
16.12.2025	Saldo IMU 2025	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025;</li> <li>• con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.</li> </ul> <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.12.2025	Seconda rata IMU 2025 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2024.</p> <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.</p>
16.12.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;</li> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.12.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;</li> <li>la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;</li> <li>la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;</li> <li>la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.</li> </ul>
16.12.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2025;</li> <li>versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.12.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2025;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li> <li>se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</li> </ul>
16.12.2025	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2025.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2024;</li> <li>oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2025.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026.</p>
16.12.2025	Versamento acconti da 730/2025	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.</li> </ul>
20.12.2025	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2026	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2026, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>mediante spedizione in plico raccomandato</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino.</p> <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC);</li> <li>• entro il 31.12.2025.</li> </ul> <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
29.12.2025	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2025.
29.12.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di novembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
31.12.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	<p>Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., nonché le imprese della pesca e dell'acquacoltura indipendentemente dalle dimensioni, devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;</li> <li>• direttamente cagionati da calamità naturali ed</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</p> <p>Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.</p> <p>Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici.</p>
31.12.2025	Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori	<p>Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società.</p>
31.12.2025	Rimborsi modelli 730/2025 integrativi	<p>I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025 integrativo, i relativi rimborsi.</p>
31.12.2025	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2025, la cui scadenza del termine era l'1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p>
31.12.2025	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2025 al 30.6.2025 devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;</li> <li>• dovute dal defunto in relazione all'anno 2024.</li> </ul>
31.12.2025	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2025 al 30.6.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2025 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2023 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
31.12.2025	Opzione per il regime ex L. 398/91	<p>Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale;</li> <li>• a decorrere dal 2026.</li> </ul> <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p> <p>Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;</li> <li>• alle associazioni senza scopo di lucro, alle <i>pro loco</i>, alle bande musicali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare.</li> </ul>
31.12.2025	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2024, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2025.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.